

N. R.G. 6536/2023 v.g.

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Seconda Sezione Civile e Crisi d'impresa

Ricorso per autorizzazione alla cessione d'azienda ex art. 22 CCII

proposto da

,

IL GIUDICE

premesso che con istanza del 18.5.2023 la _____ ha richiesto l'avvio di un percorso di composizione negoziata della crisi previa nomina di un esperto indipendente, con richiesta di applicazione delle misure protettive del patrimonio, di cui agli artt. 18 e ss. CCII;

osservato che previo parere dell'esperto nominato, dott. _____, le misure protettive concesse sino al 23.9.2023, limitatamente ad un creditore, sono poi state prorogate sino al 21.1.2024;

tenuto conto che la soluzione individuata in seno alla composizione negoziata, anche grazie alla fattiva attività dell'esperto, è stato l'accordo di cui all'art.23 comma 1 lett.c) CCII, che risulta essere già, *medio tempore*, sottoscritto;

letto il ricorso depositato in data 9.2.2024 da _____ con cui la stessa, prospettato l'esito positivo della composizione negoziata per raggiungimento di un accordo con tutti i creditori, chiede di "*autorizzare, nell'ambito della composizione negoziata della crisi, la stipula del contratto di cessione di azienda ai sensi dell'art. 2556 c.c. dalla _____ alla società*

al prezzo di euro 1.370.000,00, precisando che l'accettazione della proposta di acquisto dell'azienda, previa emananda autorizzazione del Tribunale con esonero dalla responsabilità dei debiti ex art. 2560 secondo comma c.c., come previsto dall'art 22, co. 1, lett. d) CCII, è subordinata e condizionata dal rilascio del provvedimento di voltura dell'accreditamento da parte della Regione Lombardia",

sentite le parti e acquisito il parere dell'esperto;

constatato il consenso generalizzato dei creditori coinvolti nel percorso di composizione negoziata, i quali hanno sostanzialmente testimoniato della



rispondenza dell'ipotesi liquidatoria dell'attività economica al miglior interesse del ceto creditorio;

rilevato che l'istituzione di una apposita data room all'interno del sito istituzionale della Camera di Commercio di Milano (CNC) ha assicurato piena trasparenza al percorso di dismissione competitiva dell'azienda;

considerato che il bando di cessione d'azienda è stato divulgato sul sito internet della Sivag S.p.A. e Fallco Aste, portali con ampia diffusione, il che ne ha assicurato una pubblicità adeguata, idonea ad intercettare l'intera platea dei potenziali soggetti interessati all'acquisto;

ritenuto che il mercato sia stato efficacemente sondato attraverso l'impiego di detta data room e il ricorso alla diffusione pubblicitaria della vendita mediante due distinti siti specializzati, il che, in sintonia con un principio di competitività, ha consentito di stimolare nel comparto di riferimento l'emersione di interessamenti di potenziali acquirenti (sono state 7 le richieste di accesso alla data room);

constatato che, non a caso, sono state acquisite due proposte irrevocabili di acquisto, recanti un importo considerevole e cauzionato, a conferma della solidità e serietà dell'interesse;

considerato che l'indagine di mercato deformalizzata, eppure agganciata al meccanismo della data room in "ambiente" camerale e al supporto pubblicitario di operatori noti e specializzati, si è rivelata idonea alla raccolta di plurime manifestazioni di interesse, e questo a tutto vantaggio dell'imprenditore e dei suoi creditori, portando ad appurare l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, con tempistiche e modalità compatibili con l'urgenza della cessione;

tenuto conto che, in particolare, le modalità congeniate hanno consentito la presentazione di due offerte cauzionate;

valutato che il principio di competitività nella selezione dell'acquirente, alla cui salvaguardia il Tribunale è deputato ai sensi del secondo inciso della lett. d) dell'art. 22, co. 1, CCII, è stato pienamente affermato dall'avvenuta convocazione dei proponenti innanzi all'esperto al fine di avviare una gara finalizzata alla migliore offerta, secondo il collaudato meccanismo dell'asta sull'offerta più alta;

rilevato che l'esperto ha già provveduto ad un'aggiudicazione subordinata all'autorizzazione ex art. 22 CCII da parte del Tribunale;

osservato che le due offerte si sono palesate di ammontare assai ravvicinato (: € 1.200.000,00; D : € 1.250.000,00), il che è sintomatico *ab origine* della coerenza tendenziale dei valori offerti a quello reale di mercato, tenuto conto della misura del prezzo di aggiudicazione provvisoria, pari a euro 1.370.000,00;

preso atto che l'aggiudicazione provvisoria è avvenuta in favore di
, società controllata da ;



osservata la funzionalità della cessione alla continuità aziendale in quanto collegata ad una operazione idonea a scongiurare l'arresto dell'attività d'impresa a causa della crisi in cui l'imprenditore versa;

considerato che la cessione tempestiva dell'azienda si è profilata, nel caso di specie, indispensabile, avuto riguardo alle previsioni di piano, essendo valsa ad evitare – nell'interesse non soltanto dell'imprenditore, ma anche dei suoi creditori, che difatti l'hanno unanimemente avallata – la dispersione definitiva dei valori correlati alla continuità aziendale dell'attività farmaceutica;

constatato inoltre che la cessione in corso di composizione evita la maturazione di perdite e costi ulteriori nelle more dell'eventuale accesso ad uno strumento concorsuale, che avrebbe comportato la sottoposizione dell'azienda da cedere ad un procedimento competitivo scandito da formalità rigide e tempistiche cadenzate;

rimarcata la coerenza dell'atto traslativo rispetto allo specifico progetto di risanamento delineato nei suoi elementi essenziali e riportato nell'istanza ex art. 22 CCII;

rilevato che il *quomodo* prescelto in funzione della cessione appare significativamente allineato al contenuto dei paragrafi 9 e 12 del Protocollo di conduzione della composizione negoziata di cui alla sezione III dell'allegato al decreto dirigenziale del 28 settembre 2021, riprodotti nell'aggiornamento del marzo 2023, è dato testualmente leggere che *“per la cessione dell'azienda o di rami di azienda è preferibile dar corso a procedure competitive, anche attraverso il ricorso ad appositi strumenti (ad esempio, data room virtuale e raccolta delle offerte su sezione secretata) previsti dalla Piattaforma Telematica”*, che *“qualora si intenda procedere alla cessione dell'azienda o di suoi rami, l'esperto avrà cura di far presente all'imprenditore l'utilità e l'opportunità del ricorso a procedure competitive per la selezione dell'acquirente (o in ogni caso prima di escludere possibilità diverse), in modo da sgombrare il campo dal timore di scelte in danno ai creditori”*, e che *“l'esperto, se sentito dal tribunale nel procedimento autorizzativo ai fini della deroga dell'articolo 2560, secondo comma, del codice civile, potrà essere chiamato ad esprimersi sulle modalità con cui si è arrivati all'individuazione dell'acquirente, sulla congruità del prezzo e su ogni altro elemento ritenuto utile dal tribunale”*, essendo egli *“chiamato ad informare il tribunale se l'acquirente dell'azienda o di rami di essa sia una parte correlata dell'imprenditore”*;

osservato che essendo l'attività svolta quella di la vendita resta subordinata e condizionata dal rilascio del provvedimento di voltura dell'accreditamento da parte della Regione Lombardia;

P.Q.M.

visto l'art. 22 CCII,

autorizza la cessione dell'azienda esercente attività di rivendita di prodotti farmaceutici, in forza dell'autorizzazione rilasciata da parte della Regione



Lombardia n. 123 del 29.9.2009, nella titolarità dell'impresa individuale
, nei termini indicati in istanza, alla
società al prezzo di € 1.370.000,00 oltre imposta di
registro e spese a carico dell'acquirente,
dà atto che il trasferimento è subordinato al rilascio del provvedimento di
voltura dell'accREDITAMENTO da parte della Regione Lombardia.

Milano, 16/03/2024

Il Giudice
dott. Laura De Simone

